SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 febbraio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Ufficio italiano dei cambi

Regione Lombardia

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 gennaio 1998.

Revoca della somma di L. 42.608.085 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 950/FPC/ZA del 7 aprile 1987 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo in Calabria. (Ordinanza n. 2733).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8, del decreto-legge n. 576/1996;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 950/FPC/ZA in data 7 aprile 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 1987, con la quale è stato disposto un finanziamento complessivo di lire 14.880.000.000 per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischi connesse con le condizioni del suolo in Calabria;

Considerato che per gli interventi realizzati dal comune di Martirano non risulta utilizzata la somma di L. 22.123.400, per quelli nel comune di Gerace non risulta utilizzata la somma di L. 12.186.630 e per quelli nel comune di Trebisacce non risulta utilizzata la somma di L. 8.298.055, con una economia totale di lire 42.608.085;

Considerato, altresì, che tale somma di lire 42.608.085 risulta disponibile sul capitolo 7588 della unità previsionale di base n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 42.608.085 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 950/FPC/ZA del 7 aprile 1987 in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A0816

ORDINANZA 27 gennaio 1998.

Integrazioni e modifiche all'ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997 relativa agli interventi nei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena in relazione all'evento sismico del giorno 21 marzo 1997. (Ordinanza n. 2739).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato professor Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1997 concernente la dichiarazione

dello stato di emergenza nei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena colpiti dall'evento sismico del 21 marzo 1997;

Vista l'ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1997;

Vista la nota n. 101/14631/8.3.1./A del 9 dicembre 1997 con la quale il vice commissario delegato per gli interventi nei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio chiede, tra l'altro, di prorogare il termine, stabilito dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997 e di inserire nel piano gli interventi di pronto intervento per gli edifici di culto ed un intervento di prevenzione per un edificio scolastico nel comune di Castell'Azzarra (Grosseto);

Visto il programma predisposto dalla regione Toscana che prevede anche un intervento di prevenzione per eliminare situazioni di rischio ed il pericolo incombente per l'edificio scolastico elementare nel comune di Castell'Azzarra (Grosseto) dell'importo di L. 100.000.000 a valere sul finanziamento già assentito con l'ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997;

Ritenuto che per eliminare il pericolo incombente nel suddetto edificio scolastico del comune di Castell'Azzarra (Grosseto) ed evitare maggiori danni a persone e cose è possibile: applicare la disciplina di cui all'art. 4 comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228; finanziare l'intervento con gli stessi fondi già disposti con l'ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997 e che tale tipologia di intervento è similare a quella per la quale il Ministero dei lavori pubblici si è già espresso in relazione all'ordinanza n. 2666 del 23 settembre 1997;

Ritenuto di poter accogliere le predette richieste;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Su proposta del Sottosegretario di Stato professor Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997 è aggiunto il seguente comma:

«*3.* Per gli immobili di cui al precedente comma 2, oggetto di ordinanza di sgombero, gli interventi limitati al solo pronto intervento, al fine di eliminare o ridurre il pericolo per la pubblica incolumità, possono essere disposti ed attuati nel piano di cui all'art. 2 con le risorse disponibili di cui al comma 1».

Art. 2.

1. I termini per la consegna dei lavori e per la loro esecuzione fissati dal comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997 decorrono dalla data della presa d'atto del piano da parte del Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

1. Con i fondi di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997 è finanziabile anche l'intervento urgente di prevenzione, non fronteggiabile in sede locale, relativo alla scuola elementare nel comune di Castell'Azzarra (Grosseto) per l'importo di L. 100.000.000.

2. L'intervento di cui sopra viene ricompreso nel piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza 2705 del 29 ottobre 1997 e lo stesso è attuato avvalendosi delle modalità, procedure, deroghe e tempi di attuazione di cui alla ordinanza medesima.

3. Il finanziamento di lire 1 miliardo già assegnato al commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997 è posto a carico per lire 900 milioni per l'anno 1997 del capitolo 7603, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per lire 100 milioni del capitolo 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A0817

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia giardino» S.c. a r.l., in Taglio di Po.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale d'isposizione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544,

comma 1, del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e dal quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Edilizia giardino» S.c. a r.l., con sede in Taglio di Po (Rovigo), costituita per rogito notaio Castellani dott. Ferruccio in data 13 giugno 1992, repertorio n. 51172, registro società n. 7612, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 1042/259918;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 19 gennaio 1998

Il direttore: DONVITO

98A0818

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1966, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 10 dicembre 1997;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Il Risparmio», con sede in Civitacampomarano (Campobasso), costituita per rogito notaio Puzone Fiorita in data 14 dicembre 1985, repertorio n. 957, registro società n. 1638, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 887/213882;

2) società cooperativa «Coop. produttori d'orzo», con sede in Termoli (Campobasso), costituita per rogito notaio Greco Vincenzo in data 18 maggio 1988, repertorio n. 20614, registro società n. 1472, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 1092/247050;

3) società cooperativa «Pan service», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio De Socio Michelangelo in data 31 ottobre 1991, repertorio n. 105000, registro società n. 2846, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 1198/263100;

4) società cooperativa «Editrice A.K.S.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio Rossi Antonio in data 13 novembre 1980, repertorio n. 116471, registro società n. 1165, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 718/180760;

5) società cooperativa «Autisti regionali interregionali C.A.R.I.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio Ricciardi Riccardo in data 10 maggio 1992, repertorio n. 59170, registro società n. 2983, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 1170/259667;

6) società cooperativa « La centro storica», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio Rossi Antonio in data 20 luglio 1988, repertorio n. 144871, registro società n. 2325, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 1032/239375;

7) società cooperativa «Co.Se.C.I.» con sede in Vinchiaturo (Campobasso), costituita per rogito notaio Delli Venneri Silvestro in data 20 luglio 1987, repertorio n. 105138, registro società n. 2073, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 971/228858;

8) società cooperativa «Stenodattilografi professionisti molisani», con sede in eampobasso, costituita per rogito notaio Rossi Antonio in data 6 gennaio 1981, repertorio n. 117024, registro società n. 1195, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 720/181322;

9) società cooperativa «Avi Molise», con sede in Boiano (Campobasso), costituita per rogito notaio Ricciardi Riccardo in data 2 dicembre 1994, repertorio n. 71665, registro società n. 3404, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 1230/270350;

10) società cooperativa «Fidia», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio Albergo Michele in data 5 febbraio 1991, repertorio n. 2406, registro società n. 2696, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 1132/252377;

11) società cooperativa «S. Donato», con sede in Rotello (Campobasso), costituita per rogito notaio Rossi Antonio in data 19 marzo 1990, repertorio n. 150027, rgistro società n. 1689, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 1266/275739;

12) società cooperativa «Concooper sud - Consorzio cooperative del Mezzogiorno», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio Rossi Antonio in

data 30 settembre 1987, repertorio n. 142054, registro società n. 2140, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 986/232771;

13) società cooperativa «Castellone 89», con sede in Boiano (Campobasso), costituita per rogito notaio Pilla Michele in data 7 giugno 1989, repertorio n. 2535, registro società n. 2422, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 1107/250275;

14) società cooperativa «Itto agro-zootecnica alimentare e commerciale la Boianese», con sede in Boiano (Campobasso), costituita per rogito notaio Ciarniello Damiano in data 22 febbraio 1986, repertorio n. 10373, registro società n. 1871, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 931/222391;

15) società cooperaiva «C.R.A.L.G. - Centro di ricerca e aggiornamento linguistico e glottodidattico», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio Delli Venneri Silvestro in data 2 marzo 1992, repertorio n. 111798, registro società n. 2945, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 1166/259197;

16) società cooperativa « C.S.A. - Cooperativa servizi e assistenza», con sede in Jelsi (Campobasso), costituita per rogito notaio Ricciardi Riccardo in data 22 marzo 1994, repertorio n. 68013, registro società n. 3284, B.U.S.C. n. 1222/268226;

17) società cooperativa « Alfiera uno», con sede in Guardialfiera (Campobasso), costituita per rogito notaio Pilla Michele in data 22 luglio 1991, repertorio n. 6654, registro società n. 1936, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 1169/259569;

18) società cooperativa «Coop. agricola petacciatese, con sede in Petacciato (Campobasso), costituita per rogito notaio Antinucci Rosa in data 22 giugno 1990, repertorio n. 11.843, registro società n. 1757, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 1117/251570;

19) società cooperativa «Labor», con sede in S. Croce di Magliano (Campobasso), costituita per rogito notaio Delli Venneri Silvestro in data 21 febbraio 1962, repertorio n. 25238, registro società n. 194, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 99/72904;

20) società cooperativa «Allevatori produttori latte basso Biferno», con sede in Termoli (Campobasso), costituita per rogito notaio Di Prospero Antonio in data 26 febbraio 1970, repertorio n. 307205, registro società n. 299, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 400/113581;

21 società cooperativa «Iconicella», con sede in Trivento (Campobasso), costituita per rogito Rossi Antonio in data 21 maggio 1986, repertorio n. 137015, registro società n. 1888, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 927/222089;

22) società cooperativa «Co.Se.Vi.», con sede in Vinchiaturo (Campobasso), costituita per rogito notaio Ricciardi Riccardo in data 18 maggio 1992, repertorio n. 59260, registro società n. 2982, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 1171/259668;

23) società cooperativa «Cuniglicultori molisani», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio Giorgilli Temistocle in data 5 dicembre 1976, repertorio n. 5251, registro società n. 927, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 593/150176.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Campobasso, 20 gennaio 1998

Il direttore: MARTONE

98A0819

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 9 gennaio 1998.

Voltura di decreti di dichiarazione di «tipo approvato» dalla società Sekur S.p.a. alla società Eurovinil S.p.a.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge del 23 dicembre 1996, n. 647;

Visti i decreti ministeriali:

n. 100/96 del 20 maggio 1996 relativo alla zattera di salvataggio «Pirelli Londra 2086R» per 20 (venti) persone;

n. 101/96 del 20 maggio 1996 relativo alla zattera di salvataggio «Pirelli Londra 1286» per 12 (dodici) persone;

n. 102/96 del 20 maggio 1996 relativo alla zattera di salvataggio «Pirelli Londra 886» per 8 (otto) persone;

n. 103/96 del 20 maggio 1996 relativo alla zattera di salvataggio «Pirelli Londra 686» per 6 (sei) persone;

n. 104/96 del 20 maggio 1996 relativo alle zattere di salvataggio «Pirelli Londra 1086» per 10 (dieci) persone;

n. 105/96 del 20 maggio 1996 relativo alla zattera di salvataggio «Pirelli Londra 1686» per 16 (sedici) persone;

n. 106/96 del 20 maggio 1996 relativo alla zattera di salvataggio «Pirelli Londra 2586R» per 25 (venticinque) persone;

n. 109/96 del 20 maggio 1996 relativo alla zattera di salvataggio «Pirelli Londra 25/A86» per 25 (venticinque) persone;

n. 110/96 del 20 maggio 1996 relativo alla zattera di salvataggio «Pirelli Londra 20/A86» per 20 (venti) persone;

Viste le istanze, in data 20 novembre 1997 e 16 ottobre 1997 della società Sekur S.p.a., con sede in Aprilia (Latina) nella persona del sig. Fabio Massimo Bombacci nella sua qualità di amministratore delegato, con la quale ha chiesto la voltura dei predetti decreti alla società Eurovinil S.p.a. con sede in Grosseto nonché il riconoscimento della dichiarazione di «tipo approvato» delle sopraelencate zattere di salvataggio, già riconosciute tali con i decreti sopracitati, ma che hanno subito ulteriori modifiche tecniche;

Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na Direzione generale di Genova relative alle modifiche apportate, hanno avuto esito favorevole come relazionato nel rapporto n. 96DG11TA in data 6 ottobre 1997, allegato all'istanza del 16 ottobre 1997;

Vista la nota presentata in data 26 settembre 1997 della società Eurovinil S.p.a. con sede in Grosseto a firma del sig. Gianluca Tucci, quale procuratore della società mediante la quale chiede l'accettazione della voltura dei suindicati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La società intestataria dei decreti, in premessa citati, deve intendersi la società Eurovinil S.p.a. con sede e stabilimento in Grosseto, via Genova n. 3, alla quale viene riconosciuta altresì per i medesimi decreti relativi ad altrettante zattere di salvataggio denominate «Pirelli Londra» la dichiarazione di «tipo approvato» in relazione alle modifiche apportate come da rapporto del R.I.Na di Genova n. 96DG11TA in data 6 ottobre 1997.

Art. 2.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati, oltre gli elementi di identificazione indicati nei decreti ministeriali sopracitati, il nome del nuovo fabbricante, nonché, il numero e la data del presente decreto.

Restano invariate le restanti parti dei decreti ministeriali sopracitati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A0711

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

PROVVEDIMENTO 17 novembre 1997.

Regolamento sulle misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di competenza dell'Ufficio italiano dei cambi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 22, comma 3, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 1.

Oggetto del diritto di accesso

Il diritto di accesso può essere esercitato sui documenti relativi alle materie non elencate nel «Regolamento sulle categorie di documenti amministrativi sottratti all'accesso», cui si fa rinvio.

Nell'ambito delle materie per le quali è ammesso, l'accesso è consentito sia ai documenti originali sia a copie di essi.

Art. 2.

Deposito e pubblicità dei documenti amministrativi

Il diritto di accesso s'intende comunque realizzato con l'integrale pubblicazione, il deposito o altra simile e adeguata forma di pubblicità, dei documenti ai quali è consentito l'accesso.

Art. 3.

Soggetti legittimati all'accesso

La richiesta di accesso può essere presentata:

1) da soggetti privati cui, ai sensi della legge, sia riconosciuto interesse all'accesso;

2) da pubbliche amministrazioni interessate al documento per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite;

3) da Associazioni e Comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

Art. 4.

Contenuto dell'istanza

Nell'istanza l'interessato deve indicare:

a) le generalità;

b) il documento oggetto della richiesta ed eventualmente il procedimento cui il documento stesso è relativo ovvero gli elementi utili all'identificazione;

c) la motivazione della richiesta;

d) le modalità di esercizio del diritto di accesso;

e) gli estremi del documento identificativo che verra esibito al momento dell'accesso;

f) la data e la sottoscrizione.

Qualora il soggetto istante rivesta particolari funzioni (legale rappresentante di persona giuridica, rappresentante, tutore o curatore dei soggetti interessati all'accesso) il richiedente è tenuto ad indicare ed esibire la fonte o il provvedimento attributivo del potere di rappresentanza.

Una singola istanza può riguardare anche più documenti; in ogni caso le istanze devono essere formulate in modo da consentire l'identificazione dei documenti a cui si richiede l'accesso.

Art. 5.

Presentazione dell'istanza

L'istanza, inoltrata all'Ufficio Italiano dei Cambi, deve essere indirizzata, in particolare, al Servizio o Organo equiparato competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. L'istanza presentata ad un Servizio o Organo equiparato diverso da quello nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dallo stesso immediatamente trasmessa a quello competente.

Della data di presentazione dell'istanza, se pervenuta per corrispondenza, fa fede soltanto il timbro a data dell'Ufficio Italiano dei Cambi apposto sull'istanza nel giorno del suo arrivo.

In caso di presentazione dell'istanza presso la sede dell'Ufficio Italiano dei Cambi (sportello «accettazione corriere» in Roma - Via delle Quattro Fontane n. 123) verra rilasciata ricevuta della presentazione.

Art. 6.

Competenza per l'esame delle istanze di accesso

Le istanze di accesso vengono esaminate dal Servizio o Organo equiparato che ha formato il documento richiesto o che lo detiene stabilmente.

Responsabile della valutazione della domanda di accesso e il dirigente del Servizio o Organo equiparato competente all'esame dell'istanza o, su sua designazione, altro dipendente addetto.

Art. 7.

Valutazione dell'istanza

Il Servizio o Organo competente esamina l'istanza di accesso procedendo, in particolare, all'accertamento delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione del richiedente.

Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, il Servizio o Organo competente, entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, deve darne comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento di accesso ricomincia a decorrere dalla presentazione dell'istanza perfezionata.

Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza il Servizio o Organo equiparato competente deve assumere con provvedimento espresso, le sue decisioni dandone immediata comunicazione al richiedente.

Art. 8.

Accoglimento dell'istanza

In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente devono essere indicati il Servizio o Organo equiparato e l'unità operativa presso i quali, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, può prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti, l'orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per poter esercitare concretamente il diritto di accesso.

L'accoglimento dell'istanza di accesso ad un documento comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

Art. 9.

Modalità di accesso

Il richiedente, all'atto dell'accesso ai documenti, deve essere identificato mediante un documento valido.

Il diritto di accesso viene esercitato mediante consultazione, da parte del richiedente, del documento alla presenza di incaricato dell'Ufficio e, a richiesta, mediante rilevazione di fotocopia del documento stesso.

Il tempo di consultazione deve essere adeguato alla natura e alla complessità del documento.

È vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare su di essi segni o comunque alterarli in qualsiasi modo.

Il richiedente ha facoltà di prendere appunti e di trascrivere qualsiasi parte del documento ottenuto in visione.

Per quanto riguarda il rilascio di copie fotostatiche, è previsto il rimborso del relativo costo, nell'ammontare che è determinato dall'Ufficio ed è preventivamente comunicato all'interessato.

Su richiesta dell'interessato medesimo, le copie possono essere autenticate.

Art. 10.

Rifiuto dell'accesso

Il diniego dell'accesso deve essere sempre motivato con riferimento alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990, alle circostanze di fatto per le quali la richiesta non può essere accolta.

Art. 11.

Differimento dell'accesso

È facoltà dell'Ufficio Italiano dei Cambi differire l'accesso ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata.

Art. 12.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1997

Il Presidente: FAZIO

98A0820

PROVVEDIMENTO 17 novembre 1997.

Regolamento dell'Ufficio italiano dei cambi sulle categorie di documenti amministrativi sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 1.

Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente regolamento individua le categorie di documenti amministrativi formati dall'Ufficio italiano dei cambi, o comunque rientranti nella sua disponibilità che, fino alla loro eventuale pubblicazione, sono sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990.

Il diritto di accesso può essere esercitato sui documenti che non rientrano nelle categorie elencate nel presente regolamento, secondo le modalità e conformemente alle misure organizzative interne adottate ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. Nell'ambito delle materie per le quali è ammesso, l'accesso è consentito sia ai documenti originali sia a copie di essi ed è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Art. 2.

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali.

Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono sottratti all'accesso i documenti la cui divulgazione può determinare una lesione specifica ed individuata alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali.

In tale quadro sono esclusi dall'accesso i documenti amministrativi riguardanti le operazioni in cambi e i trasferimenti valutari, effettuati per conto delle Amministrazioni dello Stato, che danno esecuzione ad atti sottratti all'accesso per legge o per provvedimento di dette Amministrazioni.

Art. 3.

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della politica monetaria e valutaria

Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono sottratti all'accesso i documenti relativi ai processi di formazione, determinazione e attuazione della politica monetaria e valutaria, ferma restando l'accessibilità degli atti concernenti elaborazioni, studi e ricerche oggetto di diffusione all'esterno.

In tale quadro sono esclusi dall'accesso i documenti amministrativi riguardanti direttamente o indirettamente:

a) l'attività di gestione delle riserve valutarie;

b) i rapporti di corrispondenza e di affari con il sistema bancario e altre controparti nazionali ed estere connessi con la gestione delle riserve valutarie;

c) le segnalazioni, i dati e le informazioni ricevuti ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148/1988 in quanto coperti da segreto d'ufficio;

d) l'attività del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi concernente la funzione di gestione delle riserve valutarie e la funzione statistica.

Art. 4.

Categorie di documenti inaccessibili per l'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e la repressione della criminalità.

Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *c)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e in relazione all'esigenza di salvaguar-

dare l'ordine pubblico e la prevenzione e la repressione della criminalità, sono esclusi dall'accesso i documenti di seguito elencati:

— i documenti riguardanti l'attività ispettiva svolta dall'Ufficio italiano dei cambi:

a) le lettere di incarico di ispezione, nonché quelle di comunicazione di inizio e chiusura ispezione e ogni altro documento concernente direttamente o indirettamente l'attività ispettiva;

b) le lettere interlocutorie di chiarimenti ai fini dell'attività di vigilanza;

c) i documenti riguardanti piani di intervento ispettivo;

d) i documenti contenenti informazioni necessarie per l'attività di accertamento;

e) le lettere di segnalazione all'Autorità Giudiziaria di fatti penalmente rilevanti nei limiti in cui sono coperte dal segreto istruttorio;

— i documenti riguardanti i rapporti dell'Ufficio italiano dei cambi con altre Autorità di vigilanza di settore:

f) le lettere di scambio di dati e/o notizie oggetto di accertamenti con altre Autorità di vigilanza di settore;

g) gli atti preparatori relativi all'attività di accertamento e ai provvedimenti di richiamo, di contestazione ad operatori e intermediari abilitati, nonché alle segnalazioni al Ministero del tesoro o alle denunce penali in materia di antiriciclaggio, embargo, comunicazioni valutarie statistiche e commercio dell'oro, ivi comprese le relazioni ispettive e le determinazioni dell'Ufficio;

h) i documenti contenenti protocolli e intese di vigilanza in materia di antiriciclaggio con altre Autorità di vigilanza di settore;

i) le lettere al Ministero del Tesoro riguardanti iniziative comunque rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza;

j) le lettere di comunicazione di inizio e chiusura di ispezioni da parte di altre Autorità di vigilanza di settore a norma della legge del 5 luglio 1991, n. 197;

k) gli stralci di relazioni ispettive riguardanti accertamenti effettuati a norma della legge n. 197/1991 da parte di altre Autorità di vigilanza sugli intermediari abilitati;

l) le lettere del Ministero del tesoro e/o di altre Autorità riguardanti fatti e soggetti da vigilare;

m) la corrispondenza con altri Organi di vigilanza per lo scambio di informazioni nell'ambito del settore degli intermediari ai fini istituzionali di ciascun Ente;

— i documenti connessi all'attività di antiriciclaggio:

n) le segnalazioni (nominative e anonime) riguardanti presunte violazioni alla legge n. 197/1991 o di altre disposizioni perseguite con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (disciplina del commercio dell'oro, monitoraggio fiscale, misure di embargo contro Paesi esteri);

o) le informazioni ricevute — sia su supporto magnetico che cartaceo — dagli intermediari e/o dai soggetti interessati in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 197/1991 (come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153), agli articoli 106, commi 6 e 7, e 110 del decreto legislativo n. 385/1993, nonché al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;

p) le lettere di contestazione di irregolarità a intermediari abilitati;

q) le lettere interne riguardanti la posizione, rilevante ai fini di eventuali accertamenti, di intermediari abilitati circa gli obblighi di segnalazioni statistiche destinate all'Ufficio (decreto-legge n. 322/1989).

Sono altresì sottratti all'accesso:

r) i documenti relativi all'attività del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio italiano dei cambi concernente direttamente o indirettamente la funzione ispettiva e la funzione di antiriciclaggio;

s) tutti i documenti amministrativi concernenti la sicurezza pubblica delle infrastrutture e degli ambienti di lavoro.

Art. 5.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese

Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *d)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti amministrativi, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici:

a) i rapporti informativi e ogni altro documento concernente la valutazione del personale dipendente dell'Ufficio;

b) gli elaborati relativi alle prove di concorso e selettive per l'assunzione del personale dipendente dell'Ufficio, fino all'esaurimento del relativo procedimento;

c) la documentazione relativa alle singole procedure di avanzamento del personale dipendente dell'Ufficio, fino all'esaurimento del relativo procedimento;

d) la documentazione relativa ad accertamenti medici e alla salute delle persone;

e) la documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dell'impiegato;

f) la documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari, monitori e cautelari nonché quella concernente l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente;

g) la documentazione attinente alla cessazione dal servizio;

h) le segnalazioni e gli atti istruttori in materia di esposti di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari, limitatamente alle parti che contengono dati, informazioni e notizie su soggetti riconoscibili;

i) la documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, qualora dalla stessa possano desumersi informazioni di carattere riservato.

Sono altresì inaccessibili:

j) i documenti agli atti della segreteria del Presidente.

Sono pure esclusi dall'accesso:

k) i processi verbali di contestazione di violazioni valutarie e/o statistiche o in materia di embargo e di antiriciclaggio;

l) le lettere con le quali si propone al Ministero del Tesoro la cancellazione dall'elenco degli intermediari operanti nel settore finanziario, ai sensi dell'art. 111 del testo unico della legge Bancaria e Creditizia (decreto legislativo n. 385/1993).

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1997

Il Presidente: FAZIO

98A0821

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione fabbricato in località Motto della Croce sull'Alpe Andossi da parte dei signori Falcinella Ermanno, Del Giorgio Claudina e Musciatti Pietro. (Deliberazione n. VI/29016).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Falcinella Ermanno, Del Giorgio Claudina e Musciatti Pietro per la ristrutturazione fabbricato in località Motto della Croce sull'Alpe Andossi;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 41, mappali nn. 263-264-267 e parte dei mappali nn. 262-265-410, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per

la sistemazione fabbricato in località Motto della Croce sull'Alpe Andossi da parte dei signori Falcinella Ermanno, Del Giorgio Claudina e Musciatti Pietro;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A0658

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di parcheggio pubblico da parte del signor Masa Bruno. (Deliberazione n. VI/29368).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 gennaio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del sig. Masa Bruno per la realizzazione di parcheggio pubblico;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), foglio n. 15, mappale n. 381, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di parcheggio pubblico da parte del signor Masa Bruno;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 giugno 1997

Il segretario: MORONI

98A0659

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brumano dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada interpoderale di collegamento alla località Palio da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/29474).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 maggio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Brumano (Bergamo) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'amministrazione comunale di Brumano per la realizzazione di strada interpoderale di collegamento alla località Palio;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della lege n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Brumano (Bergamo), foglio n. 1, mappali numeri 1183-1206-1777-1455 1207-1801-1208-1542-1214-276-1227-1022-1953-1967-1218 1968-1239-1241-1235-690-1330-1322-691-1332-1333, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada interpoderale di collegamento alla località Palio da parte dell'amministrazione comunale di Brumano;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 giugno 1997

Il segretario: MORONI

98A0660

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale in località Pradorcoi da parte del sig. Buccio Luigi. (Deliberazione n. VI/31267).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 24 luglio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Bagolino (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Buccio Luigi per la realizzazione di pista forestale;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economico-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985 art. 1 lettera *g)*;

Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), mapp. 7835, 8247, 7975, 8210, 3480, 3212, 3626, 3490, 821, relativamente all'area interessata all'intervento dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione pista forestale in località Pradorcoi da parte del sig. Buccio Luigi;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 settembre 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A0661

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Nuvolera dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di coltivazione di materiale di cava da parte della ditta C.E.V. Marmi e graniti S.r.l. (Deliberazione n. VI/31269).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 28 maggio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Nuvolera (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte della ditta C.E.V. Marmi e graniti S.r.l. per la realizzazione di coltivazione materiale di cava;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Nuvolera (Brescia) loc. Seret, fg. 5 mapp. 28 dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di coltivazione materiale di cava da parte della ditta C.E.V. Marmi e graniti S.r.l.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 settembre 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A0662

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 1997.

Stralcio di aree ubicate nei comuni di Piancogno, Darfo Boario Terme e Angolo Terme dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di impianto di innevamento programmato, sistemazione della pista esistente e costruzione di una pista da fondo da parte della soc. Funivia Boario Borno S.p.a. (Deliberazione n. VI/31271).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 27 marzo 1997 è pervenuta l'istanza dei comuni di Piancogno, Darfo Boario Terme e Angolo Terme di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte della soc. Funivia Boario Terme Borno S.p.a. per la realizzazione di impianto di innevamento programmato, sistemazione della pista esistente e costruzione di una pista da fondo;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, le aree ubicate nei comuni di Piancogno, Darfo Boario Terme e Angolo Terme, mapp. 65, 66, 67, 68, 69, in comune di censuario di Piancogno, mapp. 1324, 1924, 1925 in comune censuario di Darfo Boario Terme, e mapp. n. 140 e 250 in comune censuario di Angolo Terme dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di impianto di innevamento programmato, sistemazione della pista esistente e costruzione di una pista da fondo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 settembre 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A0663

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada a servizio del fabbricato rurale da parte del sig. Salvini Remigio in località «Valle Dorizzo». (Deliberazione n. VI/31714).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 luglio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Bagolino (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte del sig. Salvini Remigio per la realizzazione di strada a servizio del fabbricato rurale;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge 431/1985 art. 1 lettera *g)*;

Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), mapp. n. 4299 relativamente all'area interessata all'intervento dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada a servizio del fabbricato rurale in località «Valle Dorizzo»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A0664

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Concesio e nel comune di Cellatica dagli ambiti territoriali n. 18 e 17, individuati con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea MT a 15.000 volt in cavo sotterraneo, posto di trasformazione su palo (P.T.P.) e linea BT a 380 volt in cavo sotterraneo da parte dell'Enel di Brescia. (Deliberazione n. VI/31724).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 28 agosto 1997 è pervenuta l'istanza dei comuni di Concesio e Cellatica di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte dell'Enel di Brescia per la realizzazione di linea MT a 15.000 volt in cavo sotterraneo, posto di trasformazione su palo (P.T.P.) e linea BT a 380 volt in cavo sotterraneo da parte dell'Enel di Brescia;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18 (Concesio) e n. 17 (Cellatica) individuati e perimetrati con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge 431/85 art. 1 lettera *g)*;

Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, le aree ubicate nei comuni di Concesio (Brescia) mapp. n. 43, 106 fg. 28 e di Cellatica (Brescia) strada comunale della Stella per la sola parte interessata e necessaria all'intervento, dagli ambiti territoriali n. 18 (Concesio) e n. 17 (Cellatica), individuati con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea MT a 15.000 volt in cavo sotterraneo, posto di trasformazione su palo (P.T.P.) e linea BT a 380 volt in cavo sotterraneo da parte dell'Enel di Brescia;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, gli ambiti territoriali nn. 17 e 18, individuati con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A0665

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada di collegamento Malga Balotto Alto - Malga Cornelle in località Cornelle e Balotto Alto da parte dei signori Stagnoli Francesco e Stagnoli Giovanni. (Deliberazione n. VI/31710).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 maggio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Bagolino (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte dei signori Stagnoli Francesco e Stagnoli Giovanni per la realizzazione di strada di collegamento Malga Balotto Alto - Malga Cornelle;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economico-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19 individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985 art. 1 lettera *d)*;

Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia) mapp. n. 7808-7809 fg. 10, mapp. n. 8682 fg. 11, relativamente all'area interessata all'intervento, dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada di collegamento Malga Balotto Alto - Malga Cornelle in località Cornelle e Balotto Alto;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54

Milano, 17 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A0666

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lumezzane dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea elettrica BT a 220 volt in cavo aereo da parte dell'Enel di Brescia. (Deliberazione n. VI/31711).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 agosto 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Lumezzane (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte dell'Enel di Brescia per la realizzazione di linea elettrica BT 220 volt in cavo aereo, località Coste di Fraine;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18 individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985 art. 1 lettera *g)*;

Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lumezzane (Brescia) mapp. n. 94, 95 e 57 fg. 46 dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea elettrica BT a 220 volt in cavo aereo, località Coste di Fraine;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A0667

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di ricostruzione muretti, sistemazione fabbricati rurali, ricostruzione ruderi, ripristino sentieri, aperture nuove piste di accesso a fabbricati rurali, approvvigionamento idrico ed elettrico da parte del sig. Melotti Ugo in località Plazza. (Deliberazione n. VI/31716).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte del sig. Melotti Ugo per la realizzazione di opere di ricostruzione muretti, sistemazione fabbricati rurali, ricostruzione ruderi, ripristino sentieri, aperture nuove piste di accesso a fabbricati rurali, approvvigionamento idrico ed elettrico;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia) mapp. n. 3 e 6 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di ricostruzione muretti, sistemazione fabbricati rurali, ricostruzione ruderi, ripristino sentieri, aperture nuove piste di accesso a fabbricati rurali, approvvigionamento idrico ed elettrico, da parte del sig. Melotti Ugo in località Plazza;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A0668

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 21 gennaio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1994, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in fisica», e la tabella XXI allegata al suddetto decreto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile e 6 maggio 1994, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 1996, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in matematica», e la tabella XXII allegata al suddetto decreto;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, formulata nell'adunanza del 4 marzo 1997, intesa ad ottenere l'adeguamento:

1) del corso di laurea in fisica alla nuova tabella XXI di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 1994, con adeguamento delle relative discipline ai settori scientifico-disciplinari di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile e 6 maggio 1994;

2) del corso di laurea in matematica alla nuova tabella XXII di cui al decreto ministeriale 26 febbraio 1996;

Vista la proposta del senato accademico del 14 aprile 1997;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 15 aprile 1997;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 giugno 1997, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 28 luglio 1997, prot. n. 1979, in merito alla richiesta di adeguamento dei corsi di laurea in matematica ed in fisica ai nuovi ordinamenti didattici universitari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

Nella parte II, «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo IX «Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali», dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore — approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni — viene inserito, subito dopo l'intestazione, in apertura del titolo, il seguente nuovo articolo, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

«Art. 187. — Alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali afferiscono i seguenti corsi di laurea:

a) corso di laurea quadriennale in matematica;

b) corso di laurea quadriennale in fisica».

Art. 2.

Nella parte II, «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo IX, «Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali», di detto statuto, la formulazione del titoletto numero «1 - Laurea in matematica (indirizzi generale, didattico, applicativo)» viene sostituita dalla seguente:

«1 - *Laurea in matematica*».

Al n. «1 - Laurea in matematica» l'art. 187 viene soppresso e sostituito dal seguente articolato, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi:

«Art. 188. — Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di laurea ha la durata di quattro anni, e si articola in un biennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in un successivo biennio di indirizzo secondo tre possibili indirizzi: generale, didattico, applicativo.

La scelta dell'indirizzo deve essere fatta alla iscrizione al terzo anno.

Il biennio di base prevede otto insegnamenti annuali, ed ogni insegnamento è corredato di esercitazioni. Le esercitazioni costituiscono parte integrante del corrispondente insegnamento.

Il biennio di indirizzo prevede sette insegnamenti annuali. Ogni insegnamento annuale può essere sostituito da due insegnamenti modulari semestrali, che nel seguito indicheremo col termine moduli. Gli insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni. Ogni anno il consiglio di facoltà, nello stabilire l'elenco dei corsi effettivamente attivati, preciserà quali di essi saranno annuali, quali modulari e quali integrati da esercitazioni.

Per ogni insegnamento è previsto un esame finale.

Art. 189 *(Biennio propedeutico)*. — Per il biennio propedeutico il piano degli studi di tutti gli studenti dovrà prevedere:

un insegnamento annuale nell'area disciplinare dell'algebra (A01B);

due insegnamenti annuali nell'area disciplinare della geometria (A01C);

due insegnamenti annuali nell'area disciplinare dell'analisi matematica (A02A);

un insegnamento annuale nell'area disciplinare della fisica matematica (A03X);

due insegnamenti annuali nell'area disciplinare della fisica (B01A, B01B, B01C, B02A).

All'atto dell'iscrizione al terzo anno ogni studente deve presentare un piano di studi in cui si indicano gli insegnamenti che intende seguire nel biennio di indirizzo.

Art. 190 *(Biennio di indirizzo)*.

Indirizzo generale.

Nel secondo biennio il piano degli studi dovrà prevedere obbligatoriamente l'equivalente di:

quattro moduli da scegliere nelle aree disciplinari dell'algebra e della geometria (A01B, A01C):

due moduli nell'area disciplinare dell'analisi matematica (A02A);

un modulo nell'area disciplinare della fisica matematica (A03X);

un modulo da scegliere nelle aree disciplinari dell'analisi numerica e della probabilità e statistica matematica (A04A, A02B);

due ulteriori moduli da scegliere nelle aree disciplinari dell'algebra, della geometria, dell'analisi matematica, dell'analisi numerica e della fisica matematica (A01B, A01C, A02A, A04A, A03X).

Indirizzo didattico.

Nel secondo biennio il piano di studi dovrà prevedere obbligatoriamente l'equivalente di:

tre moduli da scegliere in tre distinti settori tra le aree disciplinari dell'algebra, della geometria, dell'analisi matematica e della fisica matematica (A01B, A01C, A02A, A03X);

un modulo nell'area disciplinare dell'informatica (K05A, K05B);

quattro moduli da scegliere nelle aree disciplinari della logica matematica e delle matematiche complementari (A01A, A01D);

due moduli da scegliere nelle aree disciplinari della informatica e della probabilità e statistica matematica (K05A, K05B, A02B).

Indirizzo aplicativo.

Nel secondo biennio il piano di studi dovrà prevedere obbligatoriamente l'equivalente di:

due moduli nell'area disciplinare dell'analisi matematica (A02A);

due moduli nell'area disciplinare della fisica matematica (A03X);

due moduli nell'area disciplinare dell'informatica (K05A, K05B):

un modulo nell'area disciplinare della probabilità e statistica matematica (A02B);

un modulo nell'area disciplinare dell'analisi numerica (A04A);

tre ulteriori moduli da scegliere nelle aree disciplinari della informatica, dell'analisi numerica, della fisica matematica, della fisica, della probabilità e statistica matematica, della ricerca operativa e della matematica finanziaria e scienze attuariali (K05A, K05B, A04A, A03X, B01A, B01B, B01C, B02A, A02B, A04B, S04B).

Art. 191. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente sarà tenuto a dimostrare, secondo le indicazioni della facoltà, la conoscenza di una lingua straniera di rilevanza scientifica.

L'esame di laurea deve comprendere la discussione di una dissertazione scritta.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica indipendentemente dall'indirizzo prescelto. L'indirizzo seguito potrà essere indicato a richiesta dell'interessato nei certificati di laurea rilasciati dall'Università.

INSEGNAMENTI

Riferiti alle aree disciplinari definite ai sensi dell'art. 9, comma 3, punto d), *della legge n. 341/1990, attivabili nel corso di laurea in matematica.*

Area disciplinare della logica matematica (A01A):

Istituzioni di logica matematica;

Logica matematica;

Teoria degli insiemi;

Teoria dei modelli;

Teoria della ricorsività.

Area disciplinare dell'algebra (A01B):

Algebra;

Algebra superiore;

Algebra commutativa;

Algebra computazionale;

Algebra ed elementi di geometria;

Algebra lineare;

Istituzioni di algebra superiore;

Matematica discreta;

Teoria algebrica dei numeri;

Teoria dei gruppi.

Area disciplinare della geometria (A01C):

Geometria;

Geometria algebrica;

Geometria combinatoria;

Geometria descrittiva;

Geometria differenziale;

Geometria e algebra;

Geometria superiore;

Istituzioni di geometria superiore;

Matematica discreta;

Spazi analitici;

Topologia;

Topologia algebrica;

Topologia differenziale.

Area disciplinare delle matematiche complementari (A01D):

Didattica della matematica;

Fondamenti della matematica;

Matematiche complementari;

Matematiche elementari da un punto di vista superiore;

Storia delle matematiche;

Storia dell'insegnamento della matematica.

Area disciplinare dell'analisi matematica (A02A):

Analisi armonica;

Analisi convessa;

Analisi funzionale;

Analisi matematica;

Analisi non lineare;

Analisi superiore;

Calcolo delle variazioni;

Equazioni differenziali;

Istituzioni di analisi matematica;

Istituzioni di analisi superiore;

Matematica applicata;

Teoria dei numeri;

Teoria delle funzioni;

Teoria matematica dei controlli.

Area disciplinare della probabilità e statistica matematica (A02B):

Calcolo delle probabilità;

Calcolo delle probabilità e statistica matematica;

Filtraggio e controllo stocastico;

Metodi matematici e statistici;

Metodi probabilistici statistici e processi stocastici;

Processi stocastici;

Statistica matematica;

Teoria dei giochi;

Teoria dell'affidabilità;

Teoria delle code;

Teoria delle decisioni.

Area disciplinare della fisica matematica (A03X):

Equazioni differenziali della fisica matematica;

Fisica matematica;

Istituzioni di fisica matematica;

Matematica applicata;

Meccanica analitica;

Meccanica del continuo;

Meccanica razionale;

Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica;

Meccanica superiore;

Metodi e modelli matematici per le applicazioni;

Metodi geometrici della fisica matematica;

Metodi matematici e statistici;

Metodi matematici per l'ingegneria;

Propagazione ondosa;

Sistemi dinamici;

Stabilità e controlli;

Teorie relativistiche.

Area disciplinare dell'analisi numerica (A04A):

Analisi numerica;

Calcolo numerico;

Calcolo parallelo;

Calcolo numerico e programmazione;

Laboratorio di programmazione e calcolo;

Matematica applicata;

Matematica computazionale;

Metodi di approssimazione;

Metodi numerici per la grafica;

Metodi numerici per l'ingegneria;

Metodi numerici per l'ottimizzazione.

Area disciplinare della ricerca operativa (A04B):

Grafi e reti di flusso;

Metodi e modelli per il supporto alle decisioni;

Metodi e modelli per la logistica;

Metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;

Metodi e modelli per la pianificazione economica;

Metodi e modelli per la pianificazione territoriale;

Modelli di sistemi di produzione;

Modelli di sistemi di servizio;

Ottimizzazione;

Ottimizzazione combinatoria;

Programmazione matematica;

Ricerca operativa;

Tecniche di simulazione;

Teoria dei giochi.

Area disciplinare della fisica (settori B01A, B01B, B01C, B02A):

Complementi di fisica generale (B01C);

Didattica della fisica (B01C);

Esperimentazioni di fisica (B01A);

Fisica (B01B);

Fisica generale (B01A):

Fisica sperimentale (B01B);

Fisica teorica (B02A);

Laboratorio di fisica (B01B);

Laboratorio di fisica generale (B01A);

Preparazione di esperienze didattiche (B01C).

Area disciplinare dell'informatica (settori K05A, K05B):

Calcolatori elettronici (K05A);

Fondamenti di informatica (K05A);

Fondamenti dell'informatica (K05B);

Informatica generale (K05B);

Informatica applicata (K05B);

Informatica teorica (K05A, K05B);

Laboratorio di informatica (K05B);

Sistemi di elaborazione (K05A);

Sistemi di elaborazione dell'informazione (K05B).

Area disciplinare della matematica finanziaria e scienze attuariali (S04B):

Matematica attuariale;

Matematica finanziaria».

Art. 3.

Nella parte II, «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo IX, «Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali», di detto statuto, al n. «2 - Laurea in fisica», l'art. 188 viene soppresso e sostituito dal seguente articolato, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi:

«Art. 192. — Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata degli studi è fissata in quattro anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in un successivo anno dedicato all'orientamento scientifico e professionale in uno degli indirizzi riportati all'art. 195, alcuni con contenuti prettamente scientifici, altri con finalità prevalentemente applicative.

Il consiglio di facoltà può articolare ciascuno degli insegnamenti annuali in due insegnamenti modulari semestrali che in seguito indicheremo con il termine moduli. L'attività didattica è costituita oltre che dalle lezioni, da esercitazioni numeriche e di laboratorio, seminari, attività di tutorato, visite tecniche, prove parziali di accertamento, stesura e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità didattica del docente dell'insegnamento, previa stipula di apposite convenzioni.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito in corsi annuali o in moduli l'equivalente di diciotto annualità, e superato i relativi esami.

Per quanto non è qui precisato si fa riferimento alla tabella XXI allegata al decreto del Ministero dell'uni-

versità e della ricerca scientifica e tecnologica 23 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1994.

Art. 193. — Ogni anno il consiglio di facoltà nel predisporre il manifesto degli studi, stabilisce l'elenco dei corsi effettivamente attivati, e, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, definisce:

a) i nomi dei corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari desunti dai settori scientifico-disciplinari e le loro qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazione, nonché tutto quanto giovi a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) gli insegnamenti da frequentare e gli esami da superare al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e le eventuali propedeuticità;

c) quali corsi saranno annuali e quali modulari, e quali integrati da esercitazioni.

Art. 194 *(Triennio di formazione di base).*

Area formativa 1. - Matematica.

Il piano degli studi dovrà prevedere:

un insegnamento annuale nel settore scientifico-disciplinare della geometria (A01C);

due insegnamenti annuali nel settore scientifico-disciplinare dell'analisi matematica (A02A);

un insegnamento annuale nel settore scientifico-disciplinare della fisica matematica (A03X).

Area formativa 2. - Fisica.

Il piano degli studi dovrà prevedere:

due insegnamenti annuali nel settore scientifico-disciplinare della fisica generale (B01A);

tre insegnamenti annuali di sperimentazione scelti nei settori scientifico-disciplinari della fisica generale, della struttura della materia, della fisica nucleare e subnucleare e dell'astronomia ed astrofisica (B01A, B03X, B04X, B05X);

un insegnamento annuale nel settore scientifico-disciplinare della fisica teorica (B02A);

un insegnamento annuale nel settore scientifico-disciplinare dei metodi matematici della fisica (B02B);

un insegnamento annuale nel settore scientifico-disciplinare della struttura della materia (B03X);

un insegnamento annuale nel settore scientifico-disciplinare della fisica nucleare e subnucleare (B04X).

Area formativa 3. - Chimica.

Il piano degli studi dovrà prevedere:

un corso annuale nel settore scientifico-disciplinare di chimica generale ed inorganica (C03X).

I corsi delle aree formative 1 e 2, esclusi quelli di esperimentazione, sono accompagnati da esercitazioni numeriche che ne fanno parte integrante.

Per consentire l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al quarto anno, richiedere, con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.

Art. 195 *(Anno di orientamento scientifico e professionale).* — Il quarto anno di corso può organizzarsi secondo gli indirizzi sotto elencati. La scelta degli insegnamenti deve essere effettuata nei settori scientifico-disciplinari la cui sigla inizi con una delle lettere a fianco indicate:

indirizzo teorico-generale (A, B);

indirizzo di fisica nucleare e subnucleare (B);

indirizzo di fisica della materia (B);

indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio (B);

indirizzo didattico e di storia della fisica (A, B, M);

indirizzo di fisica dei biosistemi (B, C, D);

indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente (B, D);

indirizzo elettronico-cibernetico (B, K);

indirizzo di fisica applicata (B, K).

Ciascuno di questi indirizzi sarà articolato in insegnamenti equivalenti a quattro annualità tali che, complessivamente, almeno due annualità siano strettamente caratterizzanti ed almeno una annualità corrisponda ad un laboratorio specialistico, ad eccezione dell'indirizzo teorico-generale per cui sarà sufficiente un modulo semestrale a carattere fenomenologico o di laboratorio.

Art. 196. — Entro il secondo anno lo studente dovrà superare la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

L'esame di laurea deve comprendere la discussione di una tesi su un argomento pertinente all'indirizzo prescelto dallo studente.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale tuttavia potrà essere fatta menzione nel certificato di laurea».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 gennaio 1998

Il rettore: BAUSOLA

98A0678

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «Ariete» in Napoli

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1998 l'associazione «Ariete», con sede in Napoli, è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto, redatto il 4 dicembre 1997, rep. n. 45/25.

98A0822

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione relativa al carico tributario dovuto dalla ditta Zanfini Salvatore, in Acri

Con decreto del 31 dicembre 1997, la riscossione del carico tributario di L. 393.869.860, dovuto dalla ditta Zanfini Salvatore, con sede in Acri, è stata sospesa ai sensi dell'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Cosenza nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 39. In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari della sopramenzionata società, la quale comunque, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento agevolativo, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito erariale non tutelato dagli atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, o sopravvengano fondati motivi di pericolo per la riscossione del credito.

Nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento dell'intero debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il concessionario riprenderà immediatamente la riscossione dei carichi sospesi e l'eventuale quota-parte di debito garantito da polizza fidejussoria verrà incamerata dall'Erario quale acconto del complessivo debito.

98A0823

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Somatostatina»

Estratto decreto G n. 24 del 12 gennaio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica SOMATOSTATINA nelle forme e confezioni:

1 flacone di polvere per soluzione iniettabile + fiala solvente e.v. da 250 μg;

1 flacone di polvere per soluzione iniettabile + fiala solvente e.v. da 3 mg.

Titolare A.I.C.: Società PH & T r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ariosto n. 34, codice fiscale 09138720157.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati sia dalla società Iketon farmaceutici r.l, nello stabilimento sito in Milano, via C. Prudenzio n. 14 e sia dalla società I.S.F. p.a. nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

- 1 flacone di polvere per soluzione iniettabile + fiala solvente e.v. da 250 μg;

A.I.C. n. 033134014/G (in base 10), 0ZM5FY (in base 32);

classe: *a)* per uso ospedaliero H;

prezzo: L. 20.300 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425);

- 1 flacone di polvere per soluzione iniettabile + fiala solvente e.v. da 3 mg;

A.I.C. n. 033134026/G (in base 10), 0ZM5GB (in base 32);

classe: *a)* per uso ospedaliero H;

prezzo: L. 243.800 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Composizione:

1 flacone di polvere per soluzione iniettabile da 250 μg contiene:

principio attivo: somatostatina ciclica acetato corrispondente a somatostatina ciclica base 250 μg;

eccipienti: mannitolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala di solvente contiene: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 flacone di polvere per soluzione iniettabile da 3 mg contiene:

principio attivo: somatostatina ciclica acetato corrispondente a somatostatina ciclica base 3 mg;

eccipienti: mannitolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala di solvente contiene: sodio cloruro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti), acqua per preparazioni iniettabili q.b. 2 ml.

Indicazioni terapeutiche:

gravi emorragie acute del tratto gastroenterico superiore (emorragie da ulcere gastriche, duodenali e gastroduodenali, gastriti emorragiche, varici esofagee);

trattamento profilattico delle complicazioni postoperatorie conseguenti ad interventi sul pancreas;

trattamento delle fistole pancreatiche e delle pancreatiti acute;

trattamento coadiuvante della chetoacidosi diabetica.

Classificazione ai fini della fornitura:

per la confezione flacone di polvere per soluzione iniettabile + fiala solvente e.v. da 250 μg: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

per la confezione flacone di polvere per soluzione iniettabile + fiala solvente e.v. da 3 mg: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A0825

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

Con determinazione presidenziale n. 2 del 2 gennaio 1998, convalidata con deliberazione della giunta camerale n. 3 del 19 gennaio 1998, il dott. Michele Villani, è stato nominato, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, conservatore del registro delle imprese della Camera di commercio di Foggia, a far tempo dal 2 gennaio 1998, in sostituzione del dott. Mario Guadagno, nominato segretario generale della Camera di commercio di Macerata.

98A0824

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11